Civile Ord. Sez. L Num. 21615 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO
Data pubblicazione: 04/09/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 27182-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell' avvocato TRIFIRO' SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

DI SOTTO LAURA;

2018

285

- intimata -

avverso la sentenza n. 335/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/07/2013 r.g.n. 531/2012.

La Corte, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore, pronuncia la seguente

ORDINANZA

RILEVATO

che la Corte d'Appello di BRESCIA con sentenza n. 335 in data 27 giugno – 5 luglio 2013, notificata il 26 settembre 2013, in parziale accoglimento dell'appello principale di POSTE ITALIANE S.p.a. e di quello incidentale spiegato da DI SOTTO Laura, attrice in primo grado, riformava per quanto di ragione l'impugnata pronuncia n. 348/13 aprile 2012, resa dal locale giudice del lavoro, accertando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato ex art. 2 co. 1 bis dl. vo n. 368/2001, con decorrenza dal primo febbraio 2007 (sino al 31-03-07), per l'effetto accertandone la sussistenza a tempo indeterminato, con la condanna della convenuta società alla riammissione in sevizio dell'attrice ed al pagamento in favore di costei di un indennizzo ex art. 32 L. n. 183/01, pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, compensate peraltro le spese relative ad entrami i gradi del giudizio di merito;

che contro la suddetta decisione d'appello ha proposto tempestivo ricorso per cassazione POSTE ITALIANE S.p.a. come da atto di cui è stata chiesta -il 21 novembre 2013- la notificazione, quindi regolarmente eseguita e perfezionata a mezzo del servizio postale (v. l'avviso di ricevimento del plico spedito, diretto a Laura Di Sotto e per essa al suo procuratore costituito nel giudizio d'appello, avv. Enrico Bartolini da Brescia, ivi pervenuto e consegnato il 29 nov. al *destinatario addetto alla ricezione*) dal competente ufficiale giudiziario in data 22/29 novembre 2013, affidato a cinque motivi (il quarto non numerato ed V indicato erroneamente come "sesto");

che la DI SOTTO è rimasta intimata e non risulta aver depositato alcuna difesa nel proprio interesse;

che, nonostante tempestivi e rituali avvisi di rito comunicati per questo procedimento in relazione all'adunanza camerale fissata al 24 gennaio 2018, non risultano in atti depositate requisitorie del Pubblico Ministero in sede, mentre memoria illustrativa vi è per la parte ricorrente;

CONSIDERATO

che il ricorso *de quo* è in parte fondato, di modo che va accolto per quanto di ragione;

che ad ogni modo nella specie appare inammissibile la lettera depositata da parte ricorrente il 22 dicembre 2017 circa asserite *dimissioni*, laddove con la missiva ivi allegata datata 14 maggio 2012 a firma DI SOTTO Laura, veniva comunicato a POSTE ITALIANE (via Orefici 15 Milano) che in relazione alla raccomandata del 23 aprile 2012 la mittente non intendeva essere reintegrata alla dipendenze della società (tanto secondo la nota di quest'ultima datata 23-05-2012, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 14 maggio 2012, missiva anche questa contestualmente depositata da POSTE ITALIANE il 22 dicembre 2017);

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che, infatti, a parte ogni altra considerazione di merito, l'anzidetta documentazione risalente all'aprile / maggio 2012, risulta irritualmente prodotta soltanto il 22 dicembre 2017, per giunta senza essere stata nemmeno notificata ai sensi dell'art. 372, co. II, c.p.c., non trattandosi comunque neanche di atti concernenti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso, e dei quali ad ogni modo non vi alcun cenno nella sentenza qui impugnata né tampoco nello stesso ricorso per cassazione di POSTE ITALIANE;

che il primo motivo risulta inconferente e quindi inammissibile in relazione alla pretesa contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., non solo perché il vizio al riguardo contemplato dal codice di rito è ipotizzabile unicamente in relazione ad una *quaestio facti*, e non già ad una *quaestio juris* (per contro nella specie ravvisabile), ma anche perché la Corte di merito con apposita motivazione in diritto, ancorché non condivisibile in forza delle ulteriori seguenti argomentazioni, ha ritenuto legittimamente stipulato ai sensi del cit. art. 2 co. 1 bis soltanto il primo contratto a termine (12 luglio / 31 ottobre 2006), ma non anche il secondo ed i successivi tre (febbraio/marzo 2007 - 28 maggio / agosto 2007 - 5 / 31 ottobre 2007 - febbraio / marzo 2008);

che, invece, appaiono fondati, nei seguenti termini, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, tra loro connessi e perciò congiuntamente esaminabili, laddove è stata denunciata sub II) la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4 bis, del dl. vo n. 368/01, nonché dell'art. 1, comma 43, lettera B, L. n. 247/07, e sub III) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 co. 1 bis dl.vo n. 368/2001 nonché degli artt. 10 e 117 Cost.;

che erroneamente, infatti, trattandosi nella specie di successione di contratti a termine, la Corte territoriale ha ritenuto con specifico riguardo al secondo contratto, l'inapplicabilità dei limiti agli abusi in materia, conformemente alla normativa comunitaria, però introdotti soltanto con l'art. 1 co. 40 L. n. 247/2007, stabilendo una durata massima di trentasei mesi, però non ancora in vigore alla data di stipula dei primi due contratti, ritenuto altresì inapplicabile nella specie il regime transitorio di cui al successivo comma 43, sicché andava disapplicata la deroga di cui all'art. 2 comma 1 bis fino al primo dicembre 2008, donde la specificazione richiesta in base alla ordinaria disciplina di cui all'art. 1 del dl.vo n. 368, le

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cui prescrizioni di forma, oltre che di sostanza, non risultavano osservate da parte datoriale, onerata probatoriamente. Ne derivava la nullità del termine finale apposto all'anzidetto secondo contratto stipulato per periodo primo febbraio / 31 marzo 2007;

che le anzidette argomentazioni in diritto sono errate alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa e che va perciò confermata (cfr. in part. Cass. sez. un. civ. n. 11374 del 31/05/2016), secondo cui le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1 bis dell'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, non necessitano anche dell'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del medesimo d.lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata "ex ante" direttamente dal legislatore. Inoltre, nello specifico settore in esame la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile "ratione temporis", è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell'Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l'ordinamento italiano e, in ispecie, l'art. 5 del d.lgs. n. 368 cit., come integrato dall'art. 1, commi 40 e 43, della l. n. 247 del 2007, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima -36 mesi- la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto (v. in senso analogo anche Cass. lav. n. 25015 del 23/10/2017 e id. n. 19998 del 23/09/2014), dovendosi qui ulteriormente precisare che riguardo ai contratti a tempo determinato nel settore postale, ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di durata di trentasei mesi, vanno inclusi pure i contratti già conclusi, stipulati prima dell'aggiunta - effettuata dalla l. n. 247 del 2007, art. 1, comma 40, - al testo dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, del comma 4 bis, in quanto il comma 43 del medesimo art. 1 l. cit. attrae nel conteggio della durata complessiva, al fine della suddetta verifica, anche i

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contratti a termine già conclusi, con la conseguenza che anche per questi ultimi non v'è necessità di indicare le ragioni di apposizione del termine;

che nel caso di specie qui in esame la durata complessiva dei cinque contratti in questione è stata di circa 12 mesi, perciò ampiamente inferiore a quella massima di trentasei;

che dunque l'impugnata sentenza va nei sensi anzidetti cassata in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, restando assorbiti i successivi quarto (violazione dell'art. 172 c.c. circa l'ipotizzato scioglimento del rapporto per mutuo consenso) e quinto (violazione e falsa applicazione dell'art. 1419 co. I c.c. in relazione alle conseguenze derivanti dalla violazione della normativa ex dl. vo n. 368/2001;

che la causa deve essere pertanto rimessa, ex artt. 384 e 385 c.p.c., alla stessa Corte territoriale, ma in diversa composizione affinché provveda ad un nuovo esame della domanda in applicazione degli enunciati principi di diritto, nonché per il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità;

risultando in parte fondata la proposta impugnazione, non sussistono quindi i presupposti per la declaratoria concernente il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002;

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso. Rigetta il primo e dichiara assorbiti il quarto nonché il quinto e ultimo motivo. Cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolto e rinvia —anche per le spese— alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione. ----------

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale 24 gennaio 2018.

IL PRESIDENTE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale